

Pubblicato il 17/03/2022

N. 00447/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 804 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino, Jacopo Tognon e Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Cimino in Venezia, San Marco, 5134;

contro

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████
██████████ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

██████████ non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. 0328765 del 21 luglio 2021 del Responsabile UOC Impianti Sportivi Comunali a gestione diretta e convenzionata, del [REDACTED] di preavviso di non accoglimento della richiesta di proroga di un anno della gestione dell'impianto sportivo denominato [REDACTED] e di fissazione al 4 agosto 2021 la data per il rilascio di detto impianto, oltre ogni altro atto connesso e/o presupposto (tra cui, per quanto occorra, la nota prot. 0287633 del 25 giugno 2021 del Settore servizi sportivi del [REDACTED], anche non noto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [REDACTED] il 20 ottobre 2021:

- del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo;
- del provvedimento prot. n. 0411702 del 16 settembre 2021 del Capo Settore Servizi Sportivi di rigetto delle richieste di proroga della gestione dell'impianto sportivo denominato [REDACTED] e di rideterminazione al 20 settembre 2021 della data per il rilascio di detto impianto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del [REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1 La ricorrente, [REDACTED] è un'associazione sportiva dilettantistica, operante con le proprie squadre nel settore del calcio femminile, che gestisce, in forza di convenzione sottoscritta il 17 gennaio 2011, l'impianto sportivo di [REDACTED]

La concessione dell'impianto, che sarebbe venuta a scadere il 10 dicembre 2020, veniva prorogata dal Comune fino al 30 giugno 2021, in vista della

successiva messa a gara della gestione.

Prima della nuova scadenza, il 22 giugno 2021, la ricorrente chiedeva la proroga del termine di durata della concessione in essere, ai sensi dell'art. 216, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che, nel contesto delle misure di sostegno all'economia nazionale dirette a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica, aveva frattanto previsto la possibilità per i concessionari di richiedere *“la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati?”*.

L'istanza veniva motivata in ragione della necessità di ripianare la situazione di *deficit* maturata nell'ultimo periodo di attività, fortemente penalizzata dalle misure emergenziali e dai conseguenti limiti imposti all'esercizio della pratica sportiva.

1.2 Il [REDACTED] ricevuta l'istanza di proroga, con nota del 25 giugno 2021 chiedeva alla ricorrente di produrre un piano economico finanziario che desse dimostrazione analitica delle passività maturate e delle azioni dirette a conseguire il riequilibrio specie in riferimento ad una controversia pendente con l'Agenzia delle Entrate e al significativo indebitamento maturato nei confronti dell'Erario. Nel contempo, veniva segnalato che era comunque in corso una gara per il nuovo affidamento della gestione.

Vagliata la documentazione prodotta dalla ricorrente, con il successivo provvedimento del 21 luglio 2021, in epigrafe descritto, il Comune preavvisava la ricorrente che *“la richiesta di proroga non può essere accolta”*, ritenendo che non sussistessero adeguate prospettive di riequilibrio, per l'insufficienza dei dati esposti e per l'esistenza di un pesante indebitamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, aggravato dal pignoramento dell'intero corrispettivo di gestione (che non avrebbe perciò potuto essere

corrisposto all'Associazione sportiva) e dal mancato versamento dei canoni annuali di gestione (€ 400,00 per gli anni 2017-2020). Con lo stesso provvedimento l'Amministrazione stabiliva che il successivo 4 agosto si sarebbe dato corso alla riconsegna dell'impianto sportivo.

1.3 In data 30 luglio 2021, la ricorrente, oltre a contestare la determinazione adottata dall'Amministrazione, presentava una nuova istanza, ai sensi dell'art. 10-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1 della l. 23 luglio 2021, n. 106, secondo cui, *“al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative”*.

2. Nelle more – mentre doveva essere ancora esaminata la nuova richiesta di proroga - la ricorrente impugnava il preavviso di rigetto (e di rilascio dell'impianto) con il quale il Comune aveva definito (sostanzialmente con un diniego) la prima istanza, lamentando l'inosservanza delle garanzie procedurali (non sarebbe stato assegnato il termine per formulare deduzioni difensive – 1° motivo) e osservando, nel merito, che il differimento del termine di scadenza della concessione sarebbe dovuto intervenire *ope legis*, una volta che la concessionaria avesse evidenziato – come nel caso di specie – le difficoltà finanziarie insorte nel periodo di chiusura dell'attività occasionato dall'emergenza pandemica (2° motivo).

3.1 Il 16 settembre 2021, il Comune notificava un ulteriore provvedimento con il quale confermava il rigetto della domanda di proroga della concessione, *“tenuto conto [...] che il grave squilibrio finanziario dell'Associazione determinatosi a causa del pesante indebitamento verso l'Erario definisce una particolare condizione di inaffidabilità finanziaria, già persistente nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica, e che risulta assente la prefigurazione di un plausibile ripiano che consenta di dimostrare le*

modalità di un reale e veritiero raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche con riferimento al disposto di cui all'art. 10 ter del D.L. 73 del 25 maggio 2021 come inserito in sede di conversione in Legge dall'art. 1 comma 1 della Legge 106 del 23 luglio 2021”.

3.2 Tale determinazione veniva impugnata con motivi aggiunti, tramite i quali la ricorrente sostanzialmente reiterava e approfondiva il secondo profilo di censura, già esposto nell'atto introduttivo: si segnalava, in particolare, che la disposizione contenuta nell'art. 10-ter del d.l. 25 maggio 2021, 73, nel nuovo testo modificato dalla legge di conversione, non configura alcuna condizione per il riconoscimento della proroga e non richiede né l'assenza di debiti con l'Erario da parte dell'associazione sportiva dilettantistica interessata né tantomeno la preesistenza di una generica condizione di affidabilità finanziaria da parte di quest'ultima. La proroga sarebbe stata quindi dovuta soltanto perché richiesta, a prescindere dalla effettiva sostenibilità dell'indebitamento e dalle ragioni che avrebbero determinato lo squilibrio finanziario.

4. Costitutosi in giudizio, il [REDACTED] resisteva nel merito ed eccepiva, in rito, l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto avverso un atto endoprocedimentale (la comunicazione del preavviso di rigetto della prima istanza) non immediatamente lesivo, e perché non notificato al controinteressato, da individuarsi nella [REDACTED] che nel frattempo si sarebbe aggiudicata la gestione dell'impianto sportivo. Sempre in via preliminare, in riferimento ai motivi aggiunti, l'Amministrazione nella memoria depositata il 29 ottobre 2021 rilevava l'improcedibilità del gravame, constatando la mancata impugnazione della determinazione n. 2021.03.0091 del 19 agosto 2021, con la quale la gestione dell'impianto sarebbe stata aggiudicata alla [REDACTED]. Sempre in rito, veniva profilata la possibile inammissibilità dell'impugnazione, in quanto la procura unita al ricorso (così identificata nella relazione di notifica: *“procura alle liti del Presidente di [REDACTED] firmata*

digitalmente in file Procura alle liti con attestazione_signed.pdf), non sarebbe stata rilasciata da un soggetto munito dei poteri di rappresentanza dell'associazione ricorrente.

5. Chiamata infine all'udienza del 17 novembre 2021, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base degli scritti difensivi delle parti.

6. Deve essere innanzitutto rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dall'Amministrazione.

6.1 Quanto all'ipotizzato difetto di procura, deve essere osservato che il mandato alla lite – contrariamente all'assunto del Comune - risulta correttamente conferito dal [REDACTED] il quale, come può desumersi dalle risultanze del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, registro pubblico tenuto dal C.O.N.I., è il legale rappresentante della [REDACTED] sin dal 17 marzo 2009.

6.2 Riguardo alla contestata natura della comunicazione del 21 luglio 2021, oggetto del ricorso introduttivo, va premesso che, per costante giurisprudenza, ogni determinazione amministrativa è idonea a produrre un definitivo arresto procedimentale e diviene perciò impugnabile in sede giurisdizionale, se, a prescindere dal *nomen iuris* attribuitole, risulti immediatamente lesiva di situazioni giuridiche esterne. Nel caso esaminato, la lesività della comunicazione discende dal contenuto precettivo della determinazione, in essa contenuta, della data di rilascio dell'impianto, stabilita dall'Amministrazione per il 4 agosto 2021; determinazione che, a ben vedere, presuppone la formazione di un provvedimento di rigetto, fondato sulle motivazioni enunciate nella comunicazione, così da non lasciare spazio alcuno per ulteriori seguiti procedurali, come del resto testimoniato dal brevissimo termine concesso per consentire la restituzione del compendio sportivo e dalla mancata indicazione di un termine per la produzione di scritti difensivi a confutazione delle ragioni del diniego.

Sulla base di tali considerazioni (e tenuto in ogni caso presente che, tramite i motivi aggiunti, è stato ritualmente impugnato il susseguente provvedimento

di esplicito rigetto di entrambe le istanze formulate dalla ricorrente), si deve quindi concludere che la comunicazione in esame costituisce un autonomo arresto procedimentale di per sé immediatamente lesivo (perché con esso viene imposto il rilascio dell'impianto che a sua volta presuppone la reiezione dell'originaria domanda di proroga) e come tale soggetto all'esercizio di un'azione caducatoria strumentalmente connessa – come traspare dall'atto introduttivo - alla soddisfazione del sottostante interesse della ricorrente diretto a conseguire il prolungamento, altrimenti precluso, della durata della concessione.

6.3 Quanto alla mancata impugnazione della determinazione di aggiudicazione della gestione dell'impianto sportivo, a favore della [REDACTED] [REDACTED] evocata nel giudizio soltanto a partire dalla notificazione dei motivi aggiunti, osserva il Collegio che tale provvedimento, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, risulta formalmente condizionato all'esito del presente giudizio, presupponendo la legittimità del diniego opposto alla proroga richiesta dalla ricorrente. Pertanto, non potendo derivare alcun effetto pregiudizievole dall'intervenuta aggiudicazione (dalla cui mancata impugnazione il Comune deduce l'improcedibilità del gravame), rimane intatto l'interesse sottostante alla decisione dell'impugnazione, proprio perché il suo accoglimento preclude - secondo quanto testualmente stabilito dall'Amministrazione - il paventato subentro nella gestione dell'impianto sportivo, così da garantire alla ricorrente la fruizione dell'intero periodo di proroga.

7. Nel merito il ricorso appare fondato in relazione alla seconda censura del ricorso e ai motivi aggiunti, polarizzati attorno all'interpretazione delle misure di sostegno all'attività sportiva introdotte, nel contesto dell'emergenza sanitaria, rispettivamente dal d.l. n. 34 del 2020 e dal d.l. n. 73 del 2021, il cui esame prioritario appare maggiormente soddisfacente dell'interesse delle parti di definire il contenuto e la latitudine dei presupposti - reclamati

dall'Associazione e negati dal Comune - richiesti dal legislatore per il rilascio della proroga.

7.1 Occorre premettere che l'art. 216, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, sulla cui base la ricorrente ha formulato la prima istanza di proroga della concessione, ha stabilito che *“in ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti [dal concessionario], nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”*.

La disposizione - di cui la ricorrente assume la violazione nel secondo motivo di ricorso - prevede che, nell'ambito della rinegoziazione del rapporto

concessorio susseguente alla ripresa delle attività sportive, sospese a causa delle misure sanitarie emergenziali, le parti possono concordare la proroga della concessione per non più di un triennio, in modo da favorire, nell'ambito della rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

A fronte della disposizione richiamata, l'Amministrazione ha ritenuto di respingere l'istanza di proroga (implicitamente rifiutando anche ogni possibile forma di accordo economico – pur prevista dalla norma –, senza neppure enunciare alcuna determinazione in merito all'eventuale “*rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti?*” previsti per il caso di “*mancato accordo*”), sulla base di valutazioni esterne al rapporto concessorio, e quindi all'equilibrio economico originariamente stabilito, afferenti alla sopravvenuta condizione di inaffidabilità finanziaria che si sarebbe manifestata in capo alla ricorrente e che, come traspare nella comunicazione del preavviso di rigetto (confermata dal diniego successivamente impugnato tramite i motivi aggiunti), rappresenterebbe un elemento ostativo alla auspicata dilazione del termine di scadenza della concessione, poiché l'indebitamento nei confronti dell'erario avrebbe assunto una gravità tale da rendere infattibile ogni prospettiva di ripiano.

Appare però evidente che lo scrutinio dei requisiti di affidabilità finanziaria (in merito ai quali si è dipanata, peraltro, un fitta interlocuzione nel corso del procedimento) si colloca al di fuori del perimetro delle condizioni della concessione, la cui rivisitazione, come si può desumere dal dettato normativo, attiene ad aspetti specifici concernenti non l'eventuale ripiano del pur cospicuo indebitamento del concessionario, quanto, semmai, la sostenibilità dei profili economici e tecnici interni alla gestione dell'impianto sportivo (cfr. art. 26, comma 3, lett. c, l.r. n. 8 del 2015), già individuati al momento dell'originario affidamento.

In altri termini – con ciò dovendosi rivedere il diverso orientamento espresso nella sede cautelare - la disposizione non abilita l'Amministrazione a sindacare i requisiti di affidabilità (e, in un certo senso, di moralità) finanziaria del concessionario così da trarne una sorta di automatismo escludente, essendo l'oggetto della rinegoziazione strettamente limitato – secondo l'art. 216, comma 4, del d.l. 34 del 2020 - alla definizione di un nuovo equilibrio economico che tenga conto delle conseguenze dell'emergenza pandemica (contrazione dell'attività, maggiori costi, ecc.), in modo da adeguare ad esse la misura del canone e dell'eventuale contributo, nonché da consentire il recupero dei proventi non incassati e dei maggiori oneri sostenuti, mediante una proroga dell'affidamento.

L'indebitamento nei confronti dell'Erario costituisce, in questo senso, un elemento soggettivamente riferibile alla figura del concessionario, estraneo, in quanto tale, alla fase della rinegoziazione dei parametri oggettivi della concessione, elemento che, perciò solo, non può quindi assurgere a presupposto preclusivo.

Il diniego opposto alla prima istanza di proroga, materializzatosi mediante la sostanziale intimazione al rilascio dell'impianto sportivo e argomentato in riferimento alla sussistenza di una cospicua - e non agevolmente ripianabile - pretesa fiscale gravante sulla ricorrente, è dunque illegittimo, dal momento che, per quanto si è detto, l'Amministrazione, all'interno del ristretto perimetro della rinegoziazione prevista dall'art. 216, comma 4, del d.l. 34 del 2020, avrebbe potuto determinarsi soltanto in relazione all'attuale adeguatezza dell'equilibrio economico e della durata della concessione, limitandosi a considerare a questo scopo gli effetti delle condizioni di utilizzo dell'impianto sportivo determinate dalle sopravvenute restrizioni sanitarie.

7.2 Tali conclusioni sono ulteriormente rafforzate, in relazione ai motivi aggiunti e alla verifica dei presupposti che sorreggono la seconda istanza di proroga, anch'essa respinta dall'Amministrazione, quando si passi ad esaminare l'art. 100, comma 1, secondo periodo del d.l. 14 agosto 2020, n.

104, nel testo modificato dall'articolo 10-ter, comma 1, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in base al quale *“al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative”*.

Tratti salienti della disposizione sono che la proroga (applicabile nel caso di specie perché testualmente riferita anche alle concessioni “scadute” entro il 31 dicembre 2021) viene disposta *ope legis*, senza che tale effetto presupponga l'interposizione di un accordo (come si verifica nell'ipotesi di rinegoziazione prevista dall'art. 216, comma 4, del d.l. 34 del 2020) o di un provvedimento dell'Amministrazione proprietaria dell'impianto oggetto della gestione, e che, in ogni caso, l'automatica dilazione del termine di scadenza della concessione non è accompagnata da una revisione (consensuale o autoritativa) dell'equilibrio economico sottostante, che rimane perciò inalterato.

L'automatismo che accompagna l'applicazione della proroga alla concessione è da ritenere del tutto incompatibile con l'esercizio di poteri di verifica, in capo all'Amministrazione, riguardanti la residua sostenibilità economica della gestione, sia in riferimento ad elementi interni al rapporto concessorio (consacrati nell'originario bilanciamento tra canoni annuali, oneri assunti dal concessionario e contributi ad esso dovuti – questi ultimi oggetto del pignoramento dell'Agenzia delle Entrate) sia con riguardo alla situazione soggettiva del concessionario e alla sua sopravvenuta inaffidabilità finanziaria.

Si deve in proposito osservare come l'inciso con il quale il Legislatore ha inteso esplicitare una possibile finalità sottesa alla previsione della proroga, corrispondente all'intento *“di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni”* *“sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza*

epidemiologica da COVID-19”, costituisce in effetti una mera enunciazione priva di contenuto prescrittivo; cosicché tale enunciato, dal quale scaturisce soltanto un’indicazione di carattere programmatico-motivazionale (incentrata sul rapporto che si pone tra gli effetti delle misure sanitarie e le difficoltà incontrate nella gestione degli impianti sportivi durante l’emergenza pandemica), non descrive i presupposti di carattere economico-finanziario, capaci di limitare soggettivamente la sfera applicativa della proroga, e non assegna perciò compiti di verifica (di tali insussistenti presupposti) all’Amministrazione proprietaria dell’impianto sportivo, tenuta tutt’al più a conformarsi al nuovo termine di scadenza del rapporto concessorio (ulteriormente differito al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 14, comma 4-*quater*, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15).

L’ulteriore diniego, formalizzato nel provvedimento del 16 settembre 2021 (impugnato con i motivi aggiunti), è pertanto illegittimo, dovendo la proroga, per le considerazioni anzidette, essere applicata, *ope legis*, sino alla data (31 dicembre 2023 e, oggi, 31 dicembre 2025) stabilita dall’art. 100, comma 1, secondo periodo del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, a prescindere dalle sopraggiunte difficoltà finanziarie gravanti sulla concessionaria.

8. Va invece respinto il primo motivo di ricorso, con cui viene contestata, in relazione alla comunicazione del preavviso di rigetto (tramite la quale è stata però stabilita anche la data di riconsegna dell’impianto sportivo), l’inosservanza delle garanzie procedurali, non essendo in effetti risultato precluso alla ricorrente il deposito delle proprie deduzioni difensive nel corso del dialogo intessuto con l’Amministrazione, le quali, a ben guardare, sono state esaminate (e respinte) oltre che nella suddetta comunicazione anche nel successivo provvedimento di definitivo rigetto dell’istanza di proroga.

9. Per quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti nei sensi poc’anzi precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della novità delle questioni scrutinate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi dianzi precisati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

L'ESTENSORE
Nicola Bardino

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO